

Breve studio sull'incostituzionalità della Sharia in Nigeria

MARCELLUS UDUGBOR
Pontificia Università Lateranense

Sommario:

§1. Premessa. §2. La Sharia nella Nigeria settentrionale. §3. La Sharia e la Costituzione dello stato federale Nigeriano del 1999. §4. La Sharia e i Diritti Umani in Nigeria. §5. Alcune osservazioni conclusive.

§1. Premessa

La re-introduzione del diritto penale Islamico (la *Sharia*) in 12 dei 36 Stati che formano la Repubblica Federale nella Nigeria rappresenta oggi una questione cruciale. I 12 Stati, situati prevalentemente della Nigeria del nord sono i seguenti: *Bauchi, Borno, Gombe, Ligawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe e Zamfara*. La riapplicazione della *Sharia* nelle questioni penali ha messo in discussione la legittimità della costituzione nigeriana adottata nell'anno 1999¹. Alla luce di questo, il presente lavoro tenterà, sia pur brevemente, di prendere in esame gli aspetti più efficaci di queste norme che molti giuristi nigeriani ed internazionali definiscono incostituzionali e lesivi dei diritti dei cittadini, specialmente delle donne e dei non musulmani.

La *Sharia* è sempre esistita nella Nigeria del nord prima del colonialismo britannico. La regione nigeriana del nord è abitata dalle etnie *Hausa e Fulani*, che, tra 15° e 16° secolo d.C., aderirono alla religione musulmana e, di conseguenza applicavano le leggi Islamiche. Forte era l'influenza subita dai molti imperi confinanti come *Mali, Gao, Kanem Bornu* con i quali vi erano rapporti commerciali. Nel 19° secolo, un autorevole musulmano UTHMAN DAN FONDIO, invitò gli *Hausa e Fulani* a ritornare alla rigida osservanza delle leggi islamiche e lanciò così la *Jihad*, la cosiddetta "guerra santa"². Durante il *Jihad* fu stabilito il califfato³ di Sokoto⁴, installando le leggi Islamiche per tutti i cittadini *Hausa e Fulani* e, attraverso

¹ In generale sulla tematica *Shari'a* e diritto costituzionale ved.: CECCARELLI MOROLLI D., *Shari'a e Costituzioni nei paesi musulmani: alcune note e riflessioni*, in *Iura Orientalia* 2 (2006), 92-109, praesertim 101 (sulla Nigeria).

² Il termine *jihad* è definito da alcuni islamisti come "guerra santa", ma il vero significato è definito da CRESPI G.-SAMIR K., *Islam: Storia, Fede, Cultura*, Brescia 1996, 58, *jihad* significa lo "sforzo" sul cammino di Dio per far prevalere i diritti di Dio sulla terra; mentre ENDE W.-STEINBACH U., *Islam Oggi*, Bologna 2004 asseriscono che *jihad* è "sforzo" non bellico o anche la guerra vera e propria.

³ Sul lemma "califfo" ved. ELGER R., (a cura), *Piccolo Dizionario dell'Islam*, Torino 2001, 59.

⁴ Oggi rappresenta lo stato di Sokoto (Sokoto State): uno dei protagonisti della pena capitale dove *Safiya Hussein* è stata accusata e condannata alla lapidazione e poi assolta, vedi. Nota n.35.

i suoi discendenti, le leggi islamiche furono diffuse in altre parti della Nigeria⁵.

La Gran Bretagna arrivò in Nigeria nel 19° secolo e cercò faticosamente di stabilire il controllo amministrativo e giudiziario nelle varie regioni nigeriane occupate da popolazione di diversa etnia, ma aveva trovato più avviata e più articolata soltanto l'organizzazione islamica già insediata nel nord. Per questo la Gran Bretagna, attraverso l'Alto Commissario, Lord Frederick Lugard, decise di lasciare in vigore le leggi penali e civili Islamiche nella regione del nord, anche se sotto la sorveglianza degli ufficiali inglesi. Questo sistema aiutò la Gran Bretagna a realizzare il regime dell'*indirect Rule*, (Il governo indiretto), che funzionò nel nord, ma creò molte difficoltà nel resto delle regioni nigeriane nel sud abitate dalle etnie *Igbo, Yoruba, Efik, Ijaw, Edo* ecc. Lord Lugard aveva assicurato all'autorità musulmana che la Gran Bretagna non avrebbe interferito sia nella religione Islamica sia nell'organizzazione giudiziaria. Così gli inglesi lasciarono funzionare i tribunali Islamici guidati dagli *Alkali* (giudici islamici chiamati anche *Qadi*), e i tribunali degli *Emiri*" equiparandoli ai "*Native courts*" tribunali dotati dei poteri di giudicare i reati penali e civili, come erano stabiliti nelle altre regioni coloniali nigeriane dove non esistevano i sistemi amministrativi e giuridici islamici ben organizzati. Comunque gli inglesi assicuravano che queste leggi fossero compatibili con le leggi coloniali, il *common law* ed in conformità con "natural justice, equity and good conscience"⁶. In base a questa dottrina, gli inglesi auspicavano di poter sostituire alcune pene come la tortura e l'amputazione inflitte secondo le leggi Islamiche con la carcerazione e la lapidazione con impiccagione.

A seguito di questa iniziativa della Gran Bretagna, fu adottato nel 1904, il codice penale per la Nigeria del Nord che concedeva ai giudici islamici i poteri di applicare le sentenze sui reati come il rapporto sessuale illecito (*zina*) e sugli omicidi secondo le leggi della scuola *malikita*⁷. Questo codice fu abrogato nel 1960 all'indipendenza della Nigeria dal Gran Bretagna e sostituito con un altro codice penale Islamico in materia del diritto delle persone⁸ che era in vigore per tutta la regione del nord della Nigeria. Oggi questo codice del diritto penale è stato sostituito dai 12 Stati in esami con i codici del diritto penale islamico in vigore dall'anno 2000⁹.

§2. La Sharia nella Nigeria settentrionale

Con la re-introduzione della *Sharia* in Nigeria del Nord, la cronaca ha diffuso notizie circa le violazioni dei diritti fondamentali di alcuni

⁵ Per ulteriori approfondimenti sugli aspetti storici dell'arrivo dell'islam in Nigeria del nord, ved.: HENNEMA K., *Responding to religious communal conflict in Northern Nigeria*, 30 April 2003; SHILLINGTON K., *History of Africa*, New York 1995²; COULSON N. J., *A History of Islamic Law*, Edingburgh 2001, 156- 162.

⁶ UDUGBOR M., *Introduzione allo studio del diritto degli Stati Africani, Parte Generale, Esclusivamente ad usum Auditorium*, Stampa Offset, PUL, Roma 2001, 35-36.

⁷ La scuola *Malikita* è una delle scuole sunnite, fondata da *Malik Ibn Anas* nel 710-95 d.C.

⁸ PETERS R., *The reintroduction of Islamic Criminal Law in Northern Nigeria, a study conducted on behalf of the European Commission*, Lagos, September, 2001, 13; OBA A. A., *Improving Women's access to Justice and the quality of administration of Islamic Criminal Justice in Northern Nigeria, in, Shari'a Implementation in Nigeria: issues & challenges*, Lagos, 2003, 87.

⁹ PETERS R., *The reintroduction of Islamic Criminal Law in Northern*, op.cit., 13-36

cittadini nigeriani residenti nei 12 Stati in esame. Questa adozione della legge sciariatica ha implicato l'applicazione di legge sia civili che penali anche sui non musulmani, invocando la sua supremazia sulla costituzione nigeriana, delegittimando così la stessa costituzione che prevede che le norme della *Sharia* siano applicate esclusivamente sui musulmani¹⁰ e, contraddicendo quanto stabilito dai vari codici di diritto penale di questi Stati¹¹. La reintroduzione della *Sharia* ha favorito arresti indiscriminati e ingiustificati da parte della vigilantes islamica, gli *Hisbah*¹², che non riconosce più la polizia dello Stato Federale Nigeriano, effettua la carcerazione senza il processo adeguato come stabilito dalla costituzione, emette sentenze di condanna a morte per lapidazione, amputazione, fustigazione, torture, repressione e l'impedimento di costruzione delle chiese cristiane, e autorizzandone anche le demolizioni¹³.

Subito dopo l'entrata in vigore della costituzione federale nigeriana nel 1999, il primo Stato ad adottare la *Sharia* è stato lo Stato di Zamfara¹⁴, in seguito alle pressioni ricevute dai rappresentanti del Sudan, dell'Arabia Saudita, dalla Siria e dalla Palestina. Dopo Zamfara, anche gli altri 11 Stati hanno seguito la stessa strada, adottando i codici Penali Islamici sul modello di quello di Zamfara. Il codice penale Islamico di Zamfara è stato adottato il 27 gennaio del 2000. Sull'iniziativa del Governatore dello Stato stesso, *Ahmad Sani*, che ha invitato tutti gli Stati Islamici nella Nigeria del nord ad una completa re-islamizzazione degli loro Stati. L'appello è stato accolto da altri 11 Stati. I loro rispettivi codici si assomigliano malgrado qualche differenza nella numerazione delle norme contenute. Il codice Islamico di Zamfara e degli altri Stati del nord della Nigeria, segue il modello delle prime codificazioni del diritto penale vigente negli altri territori islamici del

¹⁰ *Constitution of the Federal Republic of Nigeria*, 1999, art. 277(b, c): «(b) where all the parties to the proceedings are Muslims, any question of Islamic personal Law regarding a marriage, including the validity or dissolution of that marriage, or regarding family relationship, a founding or the guarding of an infant"; (c) "any question of Islamic personal Law regarding a *wakf*, gift, will or succession where the endower, donor, testator or deceased person is a Muslim».

¹¹ Prendiamo esempio dallo Stato di Zamfara: Cfr. *Zamfara State of Nigeria Sharia Penal Code of Law*, January, 2000, Introduction, «Every person who professes the Islamic faith and/or every other person who voluntarily consents to the exercise of the jurisdiction of any of Sharia Courts established under the Sharia courts (Administration of Justice and certain consequential changes) Law, 1999, shall be liable to punishment under the Sharia Penal Code for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within the State».

¹² Human Right Watch, *Report, Political Shari'a?, Human Rights and Islamic Law in Northern Nigeria*, September, 2004 Vol. 16, No. 9 (A) che analizza quanto segue: «These structures included Shari'a implementation committees and groups known as *hisbah*, whose main role was to ensure observance of Shari'a among the population and to report any breaches. The creation of the *hisbah* was popular in some quarters because of a deep distrust in the Nigerian federal police force, both among the general public and among state politicians (...). In several states, the *hisbah* have been used to carry out arrests, for example in cases of suspected adultery or fornication, consumption of alcohol and other offenses"...members of the *hisbah* have been responsible for a range of human rights abuses in the course of enforcing Shari'a(...).».

¹³ Così contraddirebbe la clausola: "*who professes*" or "*who voluntarily confesses*" come da nota 10.

¹⁴ Dopo lo stato di Zamfara, una delegazione dello stato di Katsina si era recato in Sudan per ricevere una formazione sull'implementazione della Sharia

mondo¹⁵, seguendo le categorie delle pene come stabilito dal diritto penale islamico¹⁶.

Il motivo per il ripristino del diritto penale Islamico era legato alla dichiarazione di alcuni esponenti islamici del nord della Nigeria, che la corruzione, povertà e malavita in generale era in aumento e, che le leggi Islamiche sono idonee a risolvere tali problemi. Il governo federale era accusato di indifferenza e negligenza dagli Stati settentrionali, perché secondo il loro giudizio, la polizia federale era giudicata incapace di affrontare i problemi denunciati dall'autorità musulmana nel nord. Così i governi di questi Stati islamici hanno creato l'istituzione dell'*Hisbah* che controlla, arresta i musulmani sospettati o accusati di reati come l'adulterio, fornicazione, consumo della bevanda alcolica, ecc. Questi arresti erano estesi anche ai non musulmani spesso come un atto di vendetta contro i non musulmani, ad opera del gruppo dell'*Hisbah* che si arrogava molti poteri.

Questi 12 Stati islamici nigeriani del nord insistono di applicare la *Sharia* al completo, sottolineando nei propri codici che qualsiasi reato non menzionato o non previsto in tali codici, ma considerati reati contro il *corano* e la *sunna*, sarà punito secondo la legge penale *maliktiti*. Così hanno potuto colmare tutte le lacune riguardanti le materie omesse nei codici: «Any act or omission which is not specially mentioned in this Shari'a " Penal Code but is otherwise declared to be an offence under the Qur'an, Sunnah and Ijtihad of the Maliki school of Islamic thought shall be an offence under this code and such act or omission shall be punishable (...)»¹⁷.

L'affermazione ed il sostegno per l'applicazione della *Sharia* è stata appoggiato anche dai giovani intellettuali e studenti delle università del nord della Nigeria dove sostengono che le leggi islamiche sono fondamentali per i loro Stati, addirittura che bisogna renderle ancora più rigide ed applicabili ovunque. Così hanno iniziato a studiare queste leggi, interpretandone le parti che a loro giudizio sono deboli ed incompatibili con il Corano e la *Sunna*, cercando con alcune proposte per rafforzarle affinché potessero essere in sintonia con il *corano* e la *sunna* quali fonti principali del diritto Islamico.

§3. La Sharia e la Costituzione dello Stato federale nigeriano del 1999

Le polemiche create dalla reintroduzione del diritto penale islamico in Nigeria settentrionale sono considerate da molti nigeriani, specialmente dalle religioni cristiane ed tradizionali come una grossa minaccia alla legittimità e alla supremazia della costituzione dello Stato federale nigeriano

¹⁵ PETERS R., *The Islamization of criminal law: a comparative analysis*. *Welt des Islams* 34, no. (1994), 246-274.

¹⁶ LOSANO M., *I grandi sistemi giuridici, introduzioni ai diritti Europei ed extraeuropei*, Laterza, 2000, pp.352-355, che classifica *Hudud* come i seguenti reati: adulterio, diffamazione, apostasia, brigantaggio, bevande alcoliche, furto e ribellioni; *Qisas*, come omicidio volontario con un'arma, omicidio volontario, omicidio per fatto involontario, omicidio indiretto e lesione corporale volontaria; *Ta'zir*, Sodomia,, importazione, esportazione, trasporto e produzione o vendita di vino; reati minori come: disobbedienza al marito, insulti a terzi); dissertazione, appropriazione indebita, falsa testimonianza, evasione fiscale, vari reati minori, reo recidivo per reato *tag'zir*, usura, corruzione, violazione dei doveri derivanti da negozi fiduciari; anche il *Codice di Zamfara*, artt.126-198 per la pena *hudud*, artt.199-239 per la pena *qisas* e artt. 240-409 per la pena *ta'zir*.

¹⁷ *Zamfara State Sharia Penal Code*, 2000, art. 92; così anche gli altri 11 Stati della Nigeria del nord che hanno legittimato la *Sharia* come legge dello Stato.

che recita: «This Constitution is supreme and its provisions shall have binding force on the authorities and persons throughout the Federal Republic of Nigeria; The Federal Republic of Nigeria shall not be governed, nor shall any persons or group of persons take control of the Government of Nigeria or any part thereof, except in accordance with the provisions of this Constitution; If any other law is inconsistent with the provisions of this Constitution, this Constitution shall prevail, and that other law shall, to the extent of the inconsistency, be void»¹⁸. La costituzione ha valore al di sopra di qualsiasi altra legge stipulata dai vari Stati della repubblica federale della Nigeria, quindi ha supremazia anche sulle leggi islamiche applicate ai cittadini residenti in questi 12 Stati della Nigeria. La costituzione è vincolante per tutti i governi del 36 Stati della repubblica federale nigeriana e, di conseguenza, qualsiasi legge contraria alle previsioni delle norme in essa contenute sarà considerata nullo *ab initio*. Gli Stati in esame si appellano alla costituzione stessa che indica quanto segue: «The House of Assembly of a State¹⁹ shall have power to make laws for the peace, order and good government of the State or any part thereof with respect to the following matters, that is to say:- any matter not included in the Exclusive Legislative List set out in Part I of the Second Schedule to this Constitution (...), any matter included in the Concurrent Legislative List set out in the first column of Part II of the Second Schedule to this Constitution to the extent prescribed in the second column opposite thereto; and (...) any other matter with respect to which it is empowered to make laws in accordance with the provisions of this Constitution»²⁰. La costituzione sottolinea che alle Camere degli Stati sono concessi i poteri di emanare leggi per la pace, ordine pubblico, e buon governo; queste leggi devono essere, ma non devono, in qualsiasi maniera contrapporre alla costituzione federale nigeriana. Però questi 12 Stati del nord dichiaratisi islamici sostengono che questa clausola concede a loro più poteri per lavorare per la pace e che con la *Sharia* e, c'è la possibilità di instaurare e mantenere la pace, ordine e buon governo. Mi è sembrato che in questo caso la costituzione federale nigeriana si è auto condannata, perché questo articolo è aperto a diverse interpretazioni che potrebbero favorire la tesi dei sostenitori della *Sharia* in Nigeria: ossia le leggi Islamiche sono adottate per mantenere la pace, ordine pubblico e buon governo anche se ciò non corrisponde alla verità.

La costituzione concede inoltre agli Stati di creare i propri tribunali, che devono, però, rispettare tutte le norme costituzionali nigeriane per qualsiasi processo od azione, in caso contrario, tale processo od azione viene considerata incostituzionale. Per questo si legge che: «The judicial powers of a State shall be vested in the courts to which this section relates, being courts established, subject as provided by this Constitution, for a State»²¹. Si sottolinea comunque che La costituzione nigeriana riconosce la *Sharia* e la creazione di corti di appello per le cause riguardanti i musulmani residenti

¹⁸ *Constitution of the Federal Republic of Nigeria*, 1999, op.cit., 1999, art.1(1).

¹⁹ Indica la Camera o l'Assemblea dei rappresentanti di ogni Stato che fa parte del governo federale della Nigeria.

²⁰ *Constitution of the Federal Republic of Nigeria*, 1999, op. cit. art.4(7).

²¹ *Ibid.*, art.6

nei territori in questione, ma non indica l'islam come religione ufficiale di questi Stati. La costituzione permette l'istituzione delle corti islamiche, come ai tempi del colonialismo²², quando la Nigeria settentrionale applicava le leggi islamiche soltanto ai musulmani. Dato che in questi Stati vivono anche non musulmani, sarebbe un errore costituzionale riconoscere la religione islamica come religione ufficiale. È importante sottolineare altresì che ci sono tre categorie di corti islamiche negli Stati Islamici del nord della Nigeria: la Corte bassa, la corte alta e la corte di appello. Queste corti debbono operare come le corti dei vari Stati nigeriani in sintonia con le norme stabilite dalla costituzione, e soggette alle corti federali: «This section relates to (...) the *Sharia* Court of Appeal of the Federal Capital Territory, Abuja (...); a *Sharia* Court of Appeal of a State»²³.

Uno dei punti cardini che sembra ancora più urgente d'affrontare è, se i tribunali islamici del nord della Nigeria abbiano competenza giurisdizionale di processare i crimini commessi contro la costituzione nigeriana. Per esempio sull'adozione della religione Islamica come religione di Stato, il governo dello Stato federale nigeriano non si è pronunciato, ma i giuristi e docenti universitari in materie giuridiche e politiche, musulmani e non musulmani, hanno avviato da tempo un dibattito sulle sentenze già emesse dai tribunali islamici, cercando di vedere le loro costituzionalità²⁴. Molti hanno focalizzato le loro tesi sull'art. 10 della costituzione nigeriana: «The Government of the Federation or of a State shall not adopt any religion as State Religion»; quindi i tribunali degli Stati islamici settentrionali declinano questa competenza. Questa clausola viene interpretata in vari modi: Coloro che condannano la re-introduzione del diritto penale Islamico e la sua estensione giudiziaria in materia penale, la descrivono come equivalente all'adozione dell'islam come religione ufficiale negli Stati nigeriani del nord dove le leggi penali islamiche sono entrate in vigore dal 2000. Ma le autorità governative di questi Stati sostengono che la *Sharia* è applicata soltanto ai musulmani, sostenendo che l'applicazione del diritto penale Islamico invocando art. 38 della costituzione: «Every person shall be entitled to freedom of thought, conscience and religion, including freedom to change his religion or belief, and freedom (either alone or in community with others, and in public or in private) to manifest and propagate his religion or belief in worship, teaching, practice and observance»²⁵. In questo caso i non musulmani sostengono che la *Sharia* lede il loro diritto alla libertà di religione, anche se è stato indicato che i non musulmani sono esonerati al rispetto delle leggi islamiche. Invece i musulmani sottolineano che l'art. 38 della costituzione concede a loro il pieno diritto di praticare la religione scelta. Per questo sostengo che gli artt. 10 e 38 mostrano notevoli

²² Human Rights Watch, *Report, Political Sharia*, op. cit.: «The Sharia has been operational in some parts of Northern Nigeria even in the colonial days. (...) the ruling of Sharia Court of Appeal was only binding on Muslims who choose to go to such courts. In other words the Sharia was voluntary to both Muslims and Non-Muslims».

²³ *Constitution of the Federal Republic of Nigeria*, 1999, op. cit art.6 (f & g).

²⁴ OSTIEN P., *The Shari'a Debate and the Shaping of Muslim and Christian Identities in Northern Nigeria*, presentato alla Conferenza presso l'University of Bayreuth, July 11-12, 2003.

²⁵ *Constitution of the Federal Republic of Nigeria*, 1999, op. cit., art. 38.

contraddizioni e mal-interpretazioni. Per questo motivo, sarebbe auspicabile la tempestiva modifica di questi articoli.

In appoggio alle corti islamiche, gli Stati in esame hanno gli *ulama*, studiosi o dottori in materia di leggi islamiche che giocano un ruolo fondamentale per l'applicazione della *Sharia*. Secondo un'intervista realizzata dal *Human Rights Watch*: «(...) the Ulama, or Islamic scholars, play a key role in some of the critical decisions in Shari'a criminal cases (...) in northern Nigeria (...). In the absence of any thorough training, Shari'a court judges often refer to the Ulama for advice if they are uncertain about the appropriate course of action. State governors also seek their advice on (...) cases of amputation and death sentences (...), and the lack of (...) transparency about their decisions also favour corruption»²⁶. Molti *ulama*, con ampia competenza sulle leggi Islamiche, affermano che non esistono altre leggi se non quelle rivelate da *Allah*, che gli uomini non hanno il potere di emanare le leggi che possono vincolare i musulmani, invitando quindi i fedeli islamici a respingere l'autenticità della costituzione federale nigeriana e applicare indiscriminatamente la *Sharia* sui non musulmani.

Anche i governatori e gli esponenti politici²⁷ di questi Stati islamici nigeriani respingono la validità degli artt. 275 e 277 della costituzione, affermando che l'art.6(3)(5) riconosce i diritti ed i poteri di creare le corti islamiche, i poteri di adottare la *Sharia* come il sistema giuridico del loro Stato e per la creazione dell'alta corte o le corti magistrati sciaraitiche con competenza di giudicare i reati civili e penali giustificandosi che: «There shall be for any State that requires it a *Sharia* Court of Appeal for that State. The *Sharia* Court of Appeal of the State shall consist of - (a) A Grandi Kadi of the *Sharia* Court of Appeal; and (b) such member of Kadi of the *Sharia* Court of Appeal as may be prescribed by the House of Assembly of the State»²⁸, (...) The *Sharia* Court of Appeal of a State shall, in addition to such other jurisdiction as may be conferred upon it by the law of the State, exercise such appellate and supervisory jurisdiction in civil proceedings involving questions of Islamic personal Law²⁹ which the court is competent to decide in accordance with the provisions of subsection (2) of this section (...) For the purposes of subsection (1) of this section, the *Sharia* Court of Appeal shall be competent to decide»³⁰.

La Costituzione nigeriana non prevede nessun tribunale dei magistrati (*Magistrate Courts*) nei vari Stati, dello Stato federale Nigeriano e non concede nessuno potere ai governatori di crearne. Siccome questo era

²⁶ Human Rights Watch, *Report*, op.cit., Abuja, July 18, 2003.

²⁷ PETERS R., *The Reintroduction of Islamic Criminal Law in Northern Nigeria*, op. cit., 32: «(...) Many Muslim jurists and politicians, especially those from the North, reject this argument. They argue (...) that the Shari'a penal law, has been an integral part of the Northern legal system up to 1960»; ADEGBITE A. L., *Sharia in the context of Nigeria*; in *The Sharia Issue: Working Papers for dialogue*, Lagos 2000, 57-82; BELLO M., ex Presidente e Giudice della Corte Suprema della Nigeria sostiene apertamente la competenza degli Stati Islamici del nord nigeriano affermando che: «When the clamour for Sharia began last year, some people rushed to the opinion that a state government lacks the constitutional power to enact Sharia laws in its territory».

²⁸ *Constitution of the Federal Republic of Nigeria*, 1999, op. cit., art. 275.

²⁹ *Ibid.* Dove afferma con chiarezza che la competenza della *Sharia* è esclusivamente sulle questioni civili.

³⁰ *Ibid.* art. 277.

già accaduto nello Stato di Zamfara, dove il governatore AHMED SANI si è arrogato il potere di creare un tribunale di magistrato, l'allora ministro della giustizia federale, il Sig. GODWIN KANU AGABI aveva reagito avvertendo che le norme islamiche violano gli impegni costituzionali della Nigeria sui diritti umani e contro le discriminazioni sessuali e religiose; che i Musulmani non dovrebbero essere soggetti a pene più severe degli altri cittadini nigeriani. Agabi afferma che qualunque corte che impone pene discriminanti disprezza deliberatamente la costituzione³¹. Il governatore di Zamfara, ha replicato che nessun non musulmano ha il diritto di determinare la legittimità della *Sharia* e che le pene che includono la lapidazione, l'amputazione e la fustigazione sono costituzionalmente legali e che la sua amministrazione non intende cambiare il sistema giudiziario; che l'Islam è una fede, un credo – sono solo coloro che credono in questa fede che determineranno cosa è giusto e cosa è sbagliato, che; tutti dovrebbero permettersi reciprocamente di praticare le religioni nel modo in cui è scritto nei libri sacri³².

§4. La Sharia e i Diritti Umani in Nigeria

È chiaro che le leggi penali islamiche applicate ai cittadini nigeriani residenti nei territori settentrionali, violano in maniera palese i diritti umani stabiliti nel capitolo IV della costituzione federale nigeriana, dove sono elencanti i diritti fondamentali: alla vita, alla libertà (di pensiero, di coscienza, di religione e di cambiare la propria religione) all'associazione politica, alla *privacy*, all'opinione, all'espressione, alla libera circolazione e soggiorno nello stato federale, alla proprietà privata, e il conseguente divieto dalla discriminazione, dalla tortura ed dal trattamento inumano e degradante³³.

In aggiunta alle disposizioni costituzionali appena citate, anche le norme internazionali di cui la Nigeria è parte contraente sono completamente violate dalla *Sharia*³⁴. Nonostante questi vincoli giuridici dello stato federale nigeriano, gli Stati della Nigeria settentrionale continuano ad applicare le norme che ledono i diritti umani sui cittadini presenti nei loro territori. Ad esempio, ci sono state diverse e clamorose sentenze di condanne a morte per lapidazioni e amputazioni che fanno discutere non solo dal governo federale nigeriano in difesa alla costituzione del 1999, ma anche dalla comunità internazionale.

³¹ AGABI G. K., *Lettera pubblicato dal "Guradian"* (22 Mar. 2002).

³² OBJIOFOR L., *Conversation with Governor Sani Ahmed*, in: <http://www.nigerdeltacongress.com>

³³ *Constitution of the Federal Republic of Nigeria*, 1999, op. cit., art. artt.33-45.

³⁴ La Nigeria è parte delle seguenti norme: Dichiarazione Universale dei diritto dell'Uomo del 1948, che stabilisce gli "standards" dei diritti umani; nonché i due patti internazionali sui diritti civili e politici del 1966, sui diritti economici, sociali e culturali, entrati in vigore rispettivamente nel 1976; Dichiarazione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, 1984; Dichiarazione sulla eliminazione di ogni forma di intolleranza e discriminazione basata sulla religione o sul credo, 1981; Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose, e linguistiche, 1992; Convenzione sulla eliminazione e dell'eliminazione di ogni forma della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) del 1979, Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumane e degradanti, 1984, Convenzione sui diritti dei fanciulli del 1989; non dimentichiamo le norme sui diritti delle donne africane, emanate nel 2003 dall'Unione Africana, in vigore il 26 ottobre 2005.

Il primo attacco ai diritti umani riguarda il diritto alla vita. La *Sharia* è diventata un mezzo per togliere la vita dei cittadini, presunti colpevoli, attraverso una pena capitale. Si sottolinea comunque che in Nigeria è ancora in vigore il codice penale dello stato federale che prevede la pena capitale, ma dal 1999, non viene più applicato perché è ancora in fase di riesame la sua abrogazione³⁵. Invece con la *Sharia* gli Stati settentrionali della Nigeria possono applicare in pieno la pena capitale, in virtù del fatto che le leggi islamiche devono essere applicate sui musulmani come un atto di fedeltà verso *Allah*. Fine ad oggi una serie di sentenze sono state emesse dai tribunali islamici presenti negli Stati settentrionali nigeriani dove si presume che l'Islam sia la religione ufficiale contrariamente a quanto scritto nella costituzione nigeriana: «The Government of the Federation or of a State shall not adopt any religion as State Religion»³⁶.

Esaminando il diritto penale islamico in Nigeria ed il suo rapporto con la costituzione e le norme internazionali, si può evidenziare l'applicazione della *Sharia* nei 12 Stati della Nigeria settentrionale a partire dal 2000, per esempio il reato di *zina* (*adulterio e fornicazione*) viene definito come reato punibile con la lapidazione. L'applicazione di questa pena è sempre frutto della discriminazione della *gender*, ossia contro le donne che sono le più colpite. Si è verificato comunque che il trattamento delle donne, per quanto riguarda le norme penali islamiche, non è uguale. Le donne islamiche che, ad es. vivono nel nord della Nigeria sono più esposte alle applicazioni delle norme islamiche, mentre le donne musulmane che si trovano nel sud, specialmente nell'etnia *Yoruba* vengono risparmiate soltanto perché nei loro Stati non vigono i codici penali islamici. Alcune donne come *Safiya Hussein*³⁷ e *Amina Lawal*³⁸ sono state condannate a morte per lapidazione, ma grazie all'intervento della comunità internazionale sono state assolve in appello. Invece la causa di *Fatima Usman*³⁹, che la comunità internazionale non ha mai nominato, condannata a morte per lapidazione, è ancora in appello presso il tribunale di *Gawu Babangida* nello Stato di Niger. Queste condanne a morte e ad amputazione⁴⁰ tramite la crocifissione, impiccagione, frusta ecc., sono violazioni della costituzione nigeriana e anche delle norme internazionali sia dell'ONU che dell'Unione Africana, basta leggere il patto Internazionale per i diritti civili, politici: «Every human being has the inherent right to life (...), this right shall be protected by law. in one shall be arbitrarily deprived of his life», mentre art.4 della carta africana recita: «Human beings are inviolable... every human

³⁵ Qui si consiglierebbe all'autorità governativa nigeriana di affrettarsi nell'abrogare le leggi che consentono la pena capitale, altrimenti la sua tesi contro la incostituzionalità della *Sharia* non avrà alcuna giustificazione.

³⁶ *Constitution of the Federal Republic of Nigeria*, 1999, op. cit art.10

³⁷ Il Caso di SAFIYA: è stata condannata a morte per lapidazione il 9 ottobre del 2001 per il reato di adulterio ed assolta in appello il 25 marzo 2002, dopo l'intervento della comunità internazionale.

³⁸ Il caso di AMINA LAWAL: è stata condannata a morte per lapidazione il 30 gennaio del 2002 per il reato di adulterio ed assolta in appello il 25 settembre 2003, anche per ella, dopo l'intervento della comunità internazionale.

³⁹ Il caso di FATIMA: è stata processata per reato della *zina* il 27 agosto 2002, ma tuttora nulla si è saputo della sua condanna.

⁴⁰ L'amputazione è stata eseguita a due uomini con le mani tagliate nello Stato di Zamfara in febbraio 2000, Cfr. Human Right Watch, Report, *Political Shari'a*, op.cit., 37.

being shall be entitled to respect for his life and the integrity of his person (...) no one may be arbitrarily deprived of this right»⁴¹.

Esaminiamo altri diritti umani violati dalla *Sharia*. Uno dei fatti più inquietanti è che a nessun degli imputati è concessa un'assistenza legale. Il diritto alla concessione di un processo adeguato ed equo come sancito dalle norme costituzionali nigeriane viene violato espressamente: «Any person who is arrested or detained shall have the right to remain silent or avoid answering any question until after consultation with a legal practitioner or any other person of his own choice; 2. Any person who is arrested or detained shall be informed in writing within twenty-four hours (and in a language that he understands) of the facts and grounds for his arrest or detention»⁴² (...) All persons shall be equal before the courts and tribunals (...) everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law»⁴³. Allo stesso modo la carta africana afferma che: «every individual shall have the right to have his cause heard including the right to defence, including the right to be defended by counsel of his choice»⁴⁴. Questi imputati, quasi tutti analfabeti non parlano altra lingua se non la lingua *hausa o fulani*. Le autorità giudiziarie leggono i capi di imputazioni in lingua Araba e li obbligavano a firmare contro la loro volontà. Questa è violenza ed intimidazione contro i diritti fondamentali dei cittadini e contro le disposizioni della costituzione nigeriana.

Analogamente, la pratica della tortura e della violenza è definita come un'azione crudele, disumana e degradante dalla costituzione nigeriana. Nonostante questo le leggi islamiche adottate dagli 12 Stati della Nigeria settentrionale consentono l'amputazione, la fustigazione, la minaccia e la costrizione di confessioni forzate. Le leggi vengono applicate indiscriminatamente senza tenere conto delle norme costituzionali nigeriane e delle norme internazionali. Ad es. la costituzione nigeriana stabilisce che: «Every individual is entitled to respect or the dignity of his person, and accordingly - (a) no person shall be subject to torture or to inhuman or degrading treatment; (b) no person shall be held in slavery or servitude; and (c) no person shall be required to perform forced compulsory labour»⁴⁵. Questo è ribadito ancora nel *Patto Internazionale per i diritti civili e politici*: «The right to be free from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (...)»⁴⁶. Eppure l'*Hisbah* Islamica, non autorizzata dal governo federale nigeriano arrestava qualsiasi persona accusata ingiustamente e senza prova di aver violato la *Sharia* e, i tribunali, senza ulteriore verifica, processava e condannava i presunti colpevoli con le pene che essi consideravano islamiche, anche se contrarie alla costituzione.

Forte è la discriminazione contro le donne. L'imputato più vulnerabile è sempre la donna per il semplice fatto che è considerata

⁴¹ ONU, *Il patto Internazionale per i diritti civili e politici*, 1966 art. 6(1).

⁴² *Constitution of the Federal Republic of Nigeria*, 1999, op. cit., art. nell'art.35(2 & 3)

⁴³ ONU, *Il Patto Internazionale per i diritti civili e politici*, op.cit., art.14.

⁴⁴ OUA, *Carta Africana sui diritti dell'uomo e dei popoli*, 1981, entrata in vigore nel 1986, ved. art. 7.

⁴⁵ *Constitution of the Federal Republic of Nigeria*, 1999, op.cit art.34(1(a,b,c))

⁴⁶ ONU, *Il patto Internazionale per i diritti civili e politici*, op.cit art. 7:

inferiore all'uomo. Una donna conta come mezzo uomo, specialmente nel diritto ereditario ed è sempre soggetta al ripudio con un'azione unilaterale da parte del marito. Nei casi di *Safiya Hussein e di Amina Lawal*, gli uomini che erano coinvolti nelle accuse di *zina*, sono stati tutti assolti in partenza. La *Sharia* sostiene che non esiste nessuna uguaglianza tra un musulmano e non musulmano che è considerato infedele, ma si sta cercando di introdurre il sistema di *dhimma* per Costringere i non musulmani a:

- versare la tassa detta *jizyah*;
- non assumere bevande alcoliche;
- non mangiare la carne di maiale;
- non salire sullo stesso mezzo di trasporto con familiari donne;
- non prendere le proprie mogli, sorelle o figlie per mano sulla strada.

Questo significa che un cittadino nigeriano è considerato straniero in Nigeria; ossia non tutelato dalla costituzione nigeriana.

Non esiste nemmeno il diritto alla *privacy* «(...) the privacy of citizens, their homes, correspondence, telephone conversations and telegraphic communications is hereby guaranteed and protected»⁴⁷. La persecuzione che viola le norme costituzionali sia contro i musulmani che i non musulmani è molto diffusa. Nei territori in esame i cittadini vivono ogni giorno con il terrore dall'*Hisbah*, che controlla se un cittadino abbia cambiato religione per accusarlo di apostasia, o impedire azioni proselite da parte dei cristiani, dimenticando che anche i cristiani, pur trovandosi in questi territori sono tutelati dalla costituzione nigeriana: «Every person shall be entitled to freedom of thought, conscience and religion, including freedom to change his religion or belief, and freedom (either alone or in community with others, and in public or in private) to manifest and propagate his religion or belief in worship, teaching, practice and observance. (...) Every person shall be entitled to freedom of expression, including Freedom to hold opinions and to receive and impart ideas and information without interference»⁴⁸. Anche il *Patto Internazionale per i Diritti Civili e Politici* sostiene che: «All persons are equal before the law and entitled without any discrimination to the equal protection of the law». La carta africana all'art. 3 ribadisce «every individual shall be equal before the law and every individual shall be entitled to equal protection of the law»⁴⁹; mentre la convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne precisa che: « (...)States Parties shall accord to women equality with men before the law, (...)States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity»⁵⁰.

§5. Alcune osservazioni conclusive

Analizzate le conseguenze dalla reintroduzione della *Sharia* nel nord della Nigeria, si possono fare alcune osservazioni e raccomandazioni. Il governo dello stato federale della Nigeria dovrebbe essere sollecitato a

⁴⁷ *The Constitution of the Federal Republic of Nigeria*, op.cit., art 37

⁴⁸ *Constitution of the Federal Republic of Nigeria*, 1999, op.cit., artt. 38 e 39.

⁴⁹ ONU, *Patto internazionale dei diritti civili e politici*, op. cit., art. 26.

⁵⁰ ONU, *Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione*, art.15 (1,2,3,4).

garantire la completa eliminazione delle norme islamiche che prevedono pene come lapidazioni, amputazioni, torture, la discriminazione contro le donne e contro i non musulmani, affermando sia il valore della costituzione nigeriana sia le norme internazionali alle quale la Nigeria è vincolata giuridicamente. Così, anche lo stato federale nigeriano dovrebbe provvedere all'abolizione definitiva di tutte le norme che prevedono la pena di morte sia nei codici penali islamici degli Stati settentrionali sia nel codice penale federale tuttora in vigore.

Vi è l'urgente necessità che i giudici islamici ricevano una formazione etica costituzionale, sui diritti umani, sfruttando anche l'evoluzione del pensiero giuridico che si è verificato anche nel sistema giuridico islamico: «The legal sciences have undergone a long process of improvements and changes in order to address the many complicated transactions and interests brought by the progress in technology in economics (...) many Islamic countries felt the need to shift from the law as developed by the Fuqha⁵¹ in the ninth century. The great part of Shari'a as developed by the Fuqha are man made laws, just like other laws including modern laws»⁵². Questo permetterebbe di esaminare tutte le cause giudiziarie, rispettando i diritti degli imputati senza violenze, confessioni forzate e di discernere con competenza le accuse erroneamente formulate dagli *Hisbah* e soprattutto di considerare le donne alla pari dell'uomo, in tutte le sue dignità.

Un'altra questione urgente, che andrebbe sottoposta ad un riesame dall'autorità giudiziaria federale è la testimonianza contro gli imputati. Dato che le donne sono considerate inferiori agli uomini, secondo il diritto Islamico, la testimonianza delle donne contro gli uomini non ha nessun valore giuridico e il processo rimane quindi a senso unico. E' assurdo che per processare un uomo accusato di adulterio (*zina*), necessitano quattro testimoni, mentre per la donna basta la sua confessione, molte volte ottenute con la violenza; o addirittura se la donna rimane gravida, senza marito, viene accusata e processata per il reato di *zina* punibile con la lapidazione. La giurisprudenza nigeriana deve impugnare le norme costituzionali ed internazionali valide per tutti i cittadini indipendentemente dal luogo della loro residenza. Per questo leggiamo l'affermazione del professor ABDELSALAM: «The Huudud punishments in general violate the basic human rights as enshrined in the Universal Declaration. The punishments of Mogging, amputation, stoning to death, and crucifixion with the criteria of cruel, inhuman, and degrading punishment»⁵³.

Di molti giuristi islamici che auspicano la reintroduzione e la rilegittimazione della *Sharia* nella Nigeria settentrionale, un'autorevole giurista islamico, B. A. HARUNA⁵⁴ rileva che anche l'adozione della *Sharia* è stata frettolosa e imprecisa nella codificazione e, che bisognerebbe, in ogni

⁵¹ Ossia: studioso della giurisprudenza islamica (*fiqh*).

⁵² ABDELSALAM H., *Islamic law and women's rights: Sudan's experience as a model, Justice Africa*, in, *Shari'a implementation in Nigeria issues & challenges on women's rights and access to justice*, Lagos 2003.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ HARUNA B. A. in *Islamic law and women's rights*, op. cit., xxx.

caso armonizzarla con le leggi internazionali, che non si può realizzare ciò senza rieducare i protagonisti della *Sharia*: politici, giuristi, governanti, ecc., altrimenti si rischia di destabilizzare lo Stato federale nigeriano. M. B. UTHMAN⁵⁵ invece afferma che il codice della procedura penale Islamico per lo stato di Zamfara rispetta il diritto dell'imputato per l'assistenza legale, assicura l'interprete a coloro che non comprendono la lingua Araba, assicura il diritto di non essere processato in *absentia* e soprattutto per un'equo processo. Ma come risulta nello Stato di Zamfara tali norme processuali non vengono applicate. Infine se la *Sharia* è applicata soltanto sulle questioni che riguardano i diritti della persona, della famiglia, la successione e la proprietà, occorre non estenderla alle questioni penali, cosa che ha invece già innescato disordine in Nigeria specialmente tra i musulmani ed i cristiani. Sicuramente criticabile è il parere di A. B. ORIRE secondo quale la reintroduzione della *Sharia* è un mezzo adeguato per combattere la corruzione in Nigeria e di garantire la sicurezza a tutti i cittadini⁵⁶.

Lo sviluppo della cultura democratica dipende dall'esistenza di uno stato moderno rinnovato anche giuridicamente, che possa abbracciare le norme internazionalmente accettate, invece nel caso della Nigeria, il governo federale ha fatto poco per impedire le conseguenze negative della reintroduzione della *Sharia* negli Stati settentrionali. Qui IBRAHIM sostiene che c'è stato la possibilità di creare dei tribunali islamici ritenuti legittimi negli Islamici del nord, ma senza esito positivo: «Muslims on the other hand argued that established Appeal Court was a logical extension of the existence of inferior Shari'a courts which Muslims had been demanding for, for a long time. In the compromise that emerged, the Shari'a Court of appeal was established but its appellate jurisdiction was limited to civil law. The situation at that time seemed to have been as follows. Christians appeared to have accepted that the Shari'a juridical structure be federalised and the Muslims accepted that the application of Shari'a be restricted to civil matters»⁵⁷. L'estensione della *Sharia* ai reati penali ha causato disordini anche nel sud dove membri dell'etnia *Igbo* hanno ucciso centinaia di musulmani che si trovavano nella città di Aba ed Owerri per vendicare i loro fratelli cristiani trucidati dai musulmani del nord. Il costituzionalista, prof. Ben Nwabueze, denuncia che: «The Zamfara Law extended the application of *Sharia* from personal law to criminal law. Following the Zamfara example, eleven other Muslim dominated states in the North have also adopted similar laws (...) the anti-*Sharia* demonstration by Christians on 21st February 2000 led to a major conflict between the two groups resulting in massive killings of people on both sides, the destruction of religious buildings, general arson and the destruction of property. The Kaduna mayhem led to retaliatory killings and burning of mosques in Aba and Owerri in which Igbo youths targeted Northerners, who they accused of

⁵⁵ UTHMAN M.B., *Islamic Law and Women's rights*, op. cit., xxxi.

⁵⁶ ORIRE A.B., op. cit., xxxii.

⁵⁷ IBRAHIM J., *Draft on Democracy and Minority Rights in Nigeria: Religion, Shari'a and the 1999 Constitution*, International Human Rights Law Group, Abuja, in *Conference on the "Globalisation, State Capacity and Self-Determination in Muslim Contexts"*, organised by the Center for Global, International and Regional Studies, (Santa Cruz 7th to 10th March 2002), University of California-Santa Cruz 2002, 8-9.

killing their kins in the North»⁵⁸. Lo stesso costituzionalista pone accento sulla distinzione tra leggi civili e penali: «The distinction between civil and criminal law has an important bearing on the issue of state enforcement. In civil law, the state, through its judicial arm, the courts, merely interposes its machinery as an impartial disinterested arbiter between parties in a dispute; it lacks the power to initiate the process of adjudication, and must wait until it is moved by one of the disputants. So the enforcement through the courts of the civil aspects of Shari'a does not involve the support, promotion or sponsorship by the state of the Moslem religion in preference to other religions (...). In criminal law however, the position is entirely different. The state invokes its coercive power to arrest and detain an alleged offender, to initiate a criminal charge against him in court, and to see to the effective prosecution of the charge»⁵⁹. Visto che la costituzione dello stato federale nigeriano non ha riconosciuto a nessuno dei suoi 36 Stati, l'adozione di una propria religione, i cristiani hanno cercato di interpretare l'art.10 della costituzione a loro favore, mentre i musulmani rifiutano di accettarla. L'amministrazione del Presidente della Repubblica OLUSEGUN OBASANJO, aveva formulato l'art.10 con intenzione ambigua e tale ambiguità ha provocato la crisi politica e giuridica in Nigeria: «It is this ambiguity that has created the conditions for the current political crisis over the introduction of Shari'a criminal laws in some states in the country. Each side has interpreted it in a manner that supports particular conceptions of Nigeria's political order - federalism»⁶⁰.

BEN NWABUEZE va oltre a sottolineare che con questo sistema, la *Sharia* non può co-esistere con il sistema federale: «We must be honest with ourselves and accept the plain truth that state enforcement of *Sharia*, in all the plenitude of its injunctions, cannot in the multi-religious society of Nigeria, co-exist with a truly federal form of political association. (...) If the states in the North are bent on adopting Shari'a criminal law, and refuse to be persuaded to drop the idea, they must be taken to have opted for a confederal arrangement or a complete break-up of the association. It is better to pull apart and break-up in peace than fight over the issue»⁶¹. Il giurista islamico, MUHAMMED TABIU contesta questa osservazione di NWABUEZE, che secondo l'art. 10 della costituzione nigeriana, la Nigeria non è presentata come uno Stato secolare, e che questa definizione, "secolare", è un'invenzione di coloro che vorrebbero combattere la religione islamica e la *Sharia* e, aggiunge che è impensabile che lo stato federale riconosca e stabilisca un tribunale di appello di *Sharia*, e sia contraria all'applicazione delle leggi islamiche: «The onus therefore of proving the assertion that that prohibition of state religion means secularism and that it further translates into prohibition of *Sharia* courts and the sourcing of laws from Islam rests on those who make the assertion. If we examine Section 10 in the context of the whole constitution we are forced to conclude that it is impossible to sustain that assertion. A Constitution that itself sets up *Sharia* Courts of

⁵⁸ Ved.: NWABUEZE B., in *The Post Express*, April 13, 2001.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ IBRAHIM J., *Democracy and Minority Rights in Nigeria*, op. cit.

⁶¹ NWABUEZE B., in, *Guardian*, July 3, 2000.

Appeal to enforce *Sharia* laws cannot logically be assumed to make the application of *Sharia* its violation»⁶².

Non solo TABIU, ma anche il professor ALL MAZRUI, contesta l'autorità federale nigeriana che «the position that a federal national polity cannot tolerate states within it who choose to practice a different system»⁶³. MAZRUI riporta un esempio del Regno Unito, quale paese colonizzatore della Nigeria, indicando che nonostante questo non sia un stato federale, offre comunque, la possibilità ai suoi membri: l'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'Irlanda del Nord, di possedere proprie leggi ed amministrazioni, ossia, un sistema governo asimmetrico. MAZRUI conclude quindi che: «(...) if therefore the United Kingdom which, is not even a federal country can accept such divergent constitutional paths (...) why federal, Nigeria cannot accept similar constitutional and religious asymmetry»⁶⁴.

L'ex ministro della Giustizia, GODWIN KANU AGABI durante un dibattito sulla legittimità della *Sharia* di fronte alla costituzione nigeriana, sosteneva che il governo dello stato federale non ha nessuna competenza costituzionale per denunciare la *Sharia* e la sua illegalità, ma che spetta ad ogni singolo cittadino richiedere l'intervento della magistratura: «the Federal Government had no constitutional powers to take the states that had established the Shari'a legal code to court. It was incumbent on those who felt that their rights had been violated to seek redress (...). If Shari'a violates the fundamental rights of an individual, it was the duty of that individual to sue for the enforcement of his or her rights. The right to dignity and life are fundamental rights vested in the individual, but not the state or the federation. So when people are calling on my office to seek for a declaration on the Shari'a in a court, I could not oblige because the court has no jurisdiction to entertain such a case. I have to comply with the Constitution»⁶⁵. Questa sua dichiarazione aveva causato il ritiro delle denunce già sporte da alcune persone ed associazioni la *Christian Association of Nigeria*, per conto dei cristiani, riguardo le violazioni dei loro diritti fondamentali durante i disordini nella Nigeria settentrionale. La *Sharia* continua dunque a minacciare le libertà democratiche sia delle donne e sia dei non musulmani specialmente per il loro modo di vita come afferma IBRAHIM: «(...) The imposition of dress codes, chasing female prostitutes out of the states, restrictions on the freedom of movement, cruel and un-natural punishment for adultery and so on have all been directed mainly at women. Indeed, the re-introduction of Shari'a criminal law has created conditions for widespread abuse of the legal process (...) one of the effects of the introduction of *Sharia* in Northern Nigeria is an assault on culture. There are (...) bans, not just of alcohol and prostitution, but also of cinema houses, video production, drumming, singing and dancing»⁶⁶.

La Nigeria si è ormai avviata al sistema giuridico tripartito: la *Sharia*, le leggi consuetudinarie ed il sistema anglosassone. Secondo alcuni

⁶² TABI'U M., citato in IBRAHIM J., *Draft on Democracy and Minority Rights in Nigeria*, op.cit.

⁶³ MAZRUI A., in, *Weekly Trust*, May 11, 2001.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ AGABI G. K., *Debate*, in, *New Nigerian*, June 1, 2000

⁶⁶ IBRAHIM J., *Draft on Democracy and Minority Rights in Nigeria*, op. cit.

esperti giuridici nigeriani, la cosa migliore potrebbe essere la divisione della Nigeria in Nord Islamico, Ovest Islamico e Cristiano, Est a maggioranza cristiana, mentre gli ottimisti insistono per una Nigeria unita.